



CITTÀ DI BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~~~~~

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA URBANA**



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

## INDICE

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Accertamento delle violazioni
- Art. 4 Sanzioni
- Art. 5 Segnalazioni

### **TITOLO II: PUBBLICA INCOLUMITA' e SICUREZZA URBANA**

- Art. 6 Sicurezza urbana ed incolumità pubblica
- Art. 7 Atti vietati
- Art. 8 Bottiglie e recipienti di vetro
- Art. 9 Disciplina della mendicizia e della raccolta fondi
- Art. 10 Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive
- Art. 11 Prevenzione contro gli incendi
- Art. 12 Prevenzione contro infortuni
- Art. 13 Sgombero neve
- Art. 14 Caduta di oggetti e liquidi
- Art. 15 Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi

### **TITOLO III: CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' e PUBBLICA QUIETE**

- Art. 16 Educazione e rispetto verso la comune sensibilità



## **CITTÀ DI BIELLA**

### **MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE**

~ ~ ~ ~ ~

Art. 17 Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

Art. 18 Attività produttive ed edilizie rumorose

Art. 19 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e della vivibilità

Art. 20 Uso dei dispositivi antifurto

Art. 21 Segnalazioni per verniciature

Art. 22 Sosta delle biciclette

Art. 23 Rami e siepi

#### **TITOLO IV: DECORO E IGIENE PUBBLICA**

Art. 24 Deturpazione del suolo pubblico

Art. 25 Pulizia degli escrementi e deiezioni liquide degli animali – cibo ad animali

Art. 26 Tutela di monumenti e palazzi

Art. 27 Del decoro dei fabbricati e delle aree di pertinenza

Art. 28 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Art. 29 Scritte e graffiti

Art. 30 Scarichi e sversamenti di liquidi

#### **TITOLO V: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

Art. 31 Occupazioni abusive di suolo pubblico

Art. 32 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 33 Modalità di esposizione di merci, oggetti e attrezzature fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

Art. 34 Installazione di chioschi ed edicole



## **CITTÀ DI BIELLA**

### **MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE**

~ ~ ~ ~ ~

#### **TITOLO VI: VARIE**

Art. 35 Esposizione di Bandiere e contrassegni del Comune

Art. 36 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Art. 37 Artisti di strada

Art. 38 Targhetta dell'amministratore di condominio

#### **TITOLO VII: NORME FINALI**

Art. 39 Abrogazioni



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

#### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

Nell'assoluto rispetto delle libertà costituzionali garantite ad ogni cittadino, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Non sono oggetto del presente regolamento tutte le attività e i comportamenti che - tenuto conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti - non pregiudicano la salvaguardia della convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e del decoro urbano.

Il presente Regolamento è efficace nelle aree di seguito elencate:

- a) in tutti gli spazi ed aree pubbliche;
- b) nelle aree private asservite all'uso pubblico;
- c) nelle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico;
- d) nelle aree private in relazione alla necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate di edifici e, comunque, in relazione alla presenza di eventuali manufatti, impianti o attività poste in essere, qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza, alla vivibilità, all'igiene, al decoro e/o all'ambiente.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

##### **Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana**

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale non di competenza esclusiva dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

##### **Art. 3 Accertamento delle violazioni**

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

specificata competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni. Gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale.

#### **Art. 4 Sanzioni**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stabilite secondo le modalità definite dall'articolo 7bis del decreto legislativo 267/2000.

Quando non è specificatamente stabilito nel relativo articolo la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'eventuale obbligo della messa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Con provvedimento apposito, la Giunta Comunale può prevedere importi diversi per singole specifiche violazioni.

Nei limiti fissati dalla legge, l'autorità preposta all'emissione dell'Ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. 689/1981, ai fini dell'applicazione della medesima deve attenersi ai seguenti criteri:

- a) la gravità dell'azione;
- b) il danno causato;
- c) l'azione spontanea promossa dall'interessato al fine di riparare il danno.

#### **Art. 5 Segnalazioni**

A seguito dell'accertamento di violazioni al presente regolamento, qualora dovessero emergere situazioni di marginalità e disagio sociale, le persone interessate potranno essere segnalate ai servizi sociali e sanitari territoriali che potranno adottare misure idonee finalizzate alla risocializzazione del soggetto nonché alla prevenzione di reiterazioni di condotte illecite.

### **TITOLO II: PUBBLICA INCOLUMITÀ' e SICUREZZA URBANA**

#### **Art. 6 Sicurezza urbana ed incolumità pubblica**



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città nonché alla promozione e alla tutela del bene pubblico nel rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale.

Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

#### **Art. 7 Atti vietati**

Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, in tutti gli spazi ed aree ad uso pubblico, compresi parchi, giardini ed altre aree verdi è vietato:

- a) bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine), ostruire i passaggi e le aree a destinazione pubblica;
- b) sostare in gruppo arrecando disturbo o, comunque, in modo tale da impedire la piena fruibilità dei luoghi agli altri utenti;
- c) rimuovere, manomettere o fare uso improprio d'arredi e di attrezzature pubbliche (es. panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- d) soddisfare, in spazi ed aree pubbliche, bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

La violazione di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 8 Bottiglie e recipienti di vetro**

E' fatto divieto, nei luoghi pubblici e ad uso pubblico del centro abitato della città, ad eccezione dei plateatici, delle aree prospicienti i pubblici esercizi e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, fare uso di bevande in bottiglie e recipienti in vetro.

In occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse, non è comunque consentito detenere, a qualsiasi titolo, bottiglie e recipienti in vetro.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

La violazione di quanto sopra comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

#### **Art. 9 Disciplina della mendicizia**

E' sempre vietato mendicare arrecando disturbo alle persone e intralcio alla circolazione nonché porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio con invadenza e/o con petulanza.

La violazione di quanto sopra indicato comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.

#### **Art. 10 Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive**

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari, i concessionari e/o amministratori di immobili od aree comunque dismesse sono tenuti ad assicurare, sempre e comunque, la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni, accumulo di rifiuti e, comunque, fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'organo accertatore o altro ufficio a ciò preposto inviterà il proprietario, il locatario, il concessionario e/o l'amministratore di immobili o di aree comunque dismesse, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto o altro termine in essa indicato.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida o di altro termine in essa indicato, il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che non abbia sanato l'irregolarità accertata e/o non si sia uniformato alle prescrizioni regolamentari in essa descritta sarà soggetto alla sanzione amministrativa da €50,00 a €500,00.





## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

#### **Art. 11 Prevenzione contro gli incendi**

Salvo quanto prescritto da specifiche normative ovvero dalla legge Regionale in materia, è vietato accendere fuochi in modo incontrollato o bruciare materiale di qualsiasi tipo ad esclusione delle potature per motivi fitosanitari.

È vietato in ogni caso in cui il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.

I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.

Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità, in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclo-pedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

La violazione di quanto sopra disposto comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

#### **Art. 12 Prevenzione contro infortuni**

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di mantenere in buono stato e convenientemente assicurati i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. Gli stessi hanno, altresì, l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità; qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione anche telefonica, confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale e/o ufficio tecnico comunale.

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone e/o animali.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

La violazione di quanto sopra disposto comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

#### **Art. 13 Sgombero neve**

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi, terrazzi o su altre sporgenze nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti ovvero con altra segnaletica consona al caso.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 14 Caduta di oggetti e liquidi**

Salvo quanto previsto dall'art. 675 c.p., i residenti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici, di oggetti di qualsiasi tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, vasi di fiori, suppellettili, piccoli mobili, ecc.

La violazione di quanto sopra comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 15 Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017 e ss.mm.ii., di seguito vengono indicate le aree pubbliche o di uso pubblico - **su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico** - ove si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo:

##### **a) Rione Centro:**



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

- Giardini Vittorio Emanuele;
- Parco Giardini pubblici Zumaglini;
- Area esterna e di pertinenza dell'esercizio commerciale, Centro Commerciale "I Giardini";
- Area delimitata tra le strade: P.za Vittorio Veneto, via Lamarmora via C.F di Cossato, via Delleani e via Torino;
- Piazza Eugenio Curiel e area verde adiacente alla funicolare;
- Area prospiciente il Duomo e il Battistero.

#### **b) Rione Vernato Thes:**

- Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle pertinenze degli stessi;
- Giardini pubblici Alpini d' Italia, area circoscritta dalle vie F.lli Rosselli, Delleani, C.so Risorgimento, via Lamarmora, via Pozzo e C. F. di Cossato;

#### **c) Quartiere San Paolo e Rione Rossigliasco:**

- Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle pertinenze dei medesimi;
- Chiesa/oratorio, stazione FS, stazione Bus (Movicentro);
- Giardini pubblici "Arequipa";
- Area compresa tra le strade: via Galimberti, Don Sturzo, A. Abeba, Delle Roggie;
- Giardini pubblici "Generale Della Rovere" interclusi tra la via Torino, via Massaua, via Cerruti e viale Macallè.

#### **d) Rione Riva:**

- Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle pertinenze dei medesimi;
- Piazza Del Monte;



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

- Oratorio di San Cassiano e luoghi di aggregazione giovanile compresi tra la via Italia, costa di Riva, via Galilei e Piazza San Giovanni Bosco;
- Giardini pubblici interclusi tra piazza Colonnetti, via Roccavilla e via C. Zegna.

#### **e) Rione Piazza (centro storico):**

- Le aree adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle pertinenze dei medesimi;
- Palazzi museali.

**Qualora, nell'ambito delle aree sopra indicate, venga impedita l'accessibilità e la fruizione dei relativi spazi, verrà applicato il provvedimento di cui all'art. 9 e, qualora previsto, dell'art. 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017 n. 48 e ss.mm.ii.**

### **TITOLO III: CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ' e PUBBLICA QUIETE**

#### **Art. 16 Educazione e rispetto verso la comune sensibilità**

Tenendo conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti, è vietato circolare nelle aree pubbliche con animali non d'affezione o con animali d'affezione non convenzionali o pericolosi.

Sempre nel rispetto altrui, è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno per le vie cittadine.

#### **Art. 17 Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio**

Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e/o dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

#### **Art. 18 Attività produttive ed edilizie rumorose**

I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali.

L'attività di smaltimento di vetro, lattine e altro materiale anche in contenitori all'uopo predisposti, tale da creare rumori che possano arrecare disturbo al riposo delle persone e' vietato dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal comune.

Le violazioni di cui ai commi 1°, 2°, 3° comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.

La violazione di cui al comma 4° comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm.ii.

#### **Art. 19 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e della vivibilità**

Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari e/o gestori ovvero i responsabili di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività di somministrazione, devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

#### **Art. 20 Uso dei dispositivi antifurto**

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore ovvero a carico del proprietario del veicolo.

La violazione di cui al comma 1° comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Le violazioni di cui ai commi 2° e 3° comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 21 Segnalazioni per verniciature**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 C.P., è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

Le violazioni delle disposizioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

#### **Art. 22 Sosta delle biciclette**

Le biciclette devono essere opportunamente parcheggiate prioritariamente negli appositi manufatti qualora presenti.

E' comunque vietato appoggiarle o legarle ad alberi o piante, monumenti e loro barriere di protezione ed altri manufatti facenti parte di immobili di rilevante valore artistico o architettonico. In ogni caso non devono essere parcheggiate in modo da costituire intralcio al passaggio di altri veicoli o pedoni.

La violazione delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00.

Qualora, entro 72 ore successive alla violazione, il velocipede non sia stato spostato ovvero rimosso dal luogo del primo accertamento e non sia stato possibile avvisare il trasgressore, proprietario o altro avente diritto, si provvederà alla rimozione dello stesso per depositarlo e custodirlo presso locali in disponibilità dell'Autorità Comunale. L'avente diritto, potrà ritirare il velocipede previo pagamento di una somma di € 50,00 quale spese di rimozione e custodia.

Qualora, entro 1'anno dalla rimozione e custodia del velocipede, l'avente diritto non ne abbia richiesto la riconsegna, ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile il velocipede entrerà nel pieno possesso dell'Autorità Comunale che lo potrà mettere a disposizione di Associazioni che svolgono attività a fini sociali ovvero, in subordine, lo venderà in asta pubblica.

In caso di velocipedi non più funzionanti, trascorso un anno, l'Autorità Comunale potrà provvedere a mettere a disposizione i mezzi o parti di essi ad Associazioni che svolgono attività sociali e solo in ultimo provvederà alla rottamazione del mezzo o parti di esso.

#### **Art. 23 Rami e siepi**

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

I proprietari, conduttori e/o amministratori degli immobili ove insistano alberi, piante e siepi le cui foglie, rami ovvero parti, cadano sul suolo pubblico creando pericolo e/o intralcio, sono tenuti alla rimozione delle stesse con pulizia delle parti interessate.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **TITOLO IV: DECORO E IGIENE PUBBLICA**

##### **Art. 24 Deturpazione del suolo pubblico**

E' vietato manomettere, deturpare o sporcare il suolo pubblico anche solo, ad esempio, gettandovi a terra carta, bucce e sigarette o parti di esse. In occasione di festeggiamenti ricorrenti come il Carnevale o il Capodanno, così come durante i festeggiamenti privati su suolo pubblico quali, ad esempio, cortei come la "ColorRun", le feste di addio al celibato o di laurea, è vietato imbrattare il suolo pubblico e/o elementi di arredo urbano, utilizzando materiale indelebile ovvero di difficile rimozione. La pulizia dell'area rimane a carico del privato che ha organizzato l'evento, salvo diverso accordo con l'Autorità Comunale.

Ferme restando le vigenti disposizioni dello specifico Regolamento che concerne la raccolta differenziata e domiciliare dei rifiuti, tutti i luoghi aperti al pubblico od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti.

Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

##### **Art. 25 Pulizia degli escrementi e deiezioni liquide degli animali – cibo ad animali**

I proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo degli animali di affezione, nei luoghi pubblici e/o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi e pulire il suolo pubblico da eventuali deiezioni liquide prodotti dagli stessi animali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo; in via esclusivamente esemplificativa, i soggetti obbligati, al fine di lavare il suolo dalla deiezione liquida dell'animale, possono versare dell'acqua sulla parte interessata fino a ripristinarne lo stato di igiene.

Nelle piazze, nei giardini e nei luoghi pubblici in genere, è vietato distribuire cibo ai piccioni, ai cani randagi e ad ogni altro animale, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento "Animali in città – Tutela e benessere".

La violazione del 1° comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.





## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

La violazione del 2° comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

#### **Art. 26 Tutela di monumenti e palazzi**

Non è consentito, salvo specifica autorizzazione, affiggere o appendere striscioni, manifesti, volantini o altro materiale simile su monumenti, edifici pubblici o di rilevanza storica-artistica. Non è altresì consentito arrampicarsi su monumenti, edifici storici, edifici pubblici e sugli arredi urbani.

La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 27 Del decoro dei fabbricati e delle aree di pertinenza**

Fatto salvo quanto previsto da leggi e regolamenti specifici, i proprietari, i conduttori e/o concessionari di immobili hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici, i cortili, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico.

In tutte le ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore e/o l'ufficio preposto inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario delle aree interessate, mediante uno specifico atto, a sanare l'irregolarità accertata e, salvo diverso accordo, ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 28 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

#### **Art. 29 Scritte e graffiti**

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto, salvo deroga espressa dell'Autorità Comunale, realizzare, su edifici, monumenti ed opere e/o su qualsiasi manufatto pubblico o privato, disegni, scritte e simili con materiale indelebile ovvero di difficile rimozione.

La violazione di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di intervenire d'autorità e con la massima immediatezza in tutti i casi in cui si rilevino scritte offensive, oltraggiose e degradanti. Ciò comporterà un intervento di copertura delle scritte o dei disegni fino al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 30 Scarichi e sversamenti di liquidi**

E' vietato lavare i veicoli sul suolo pubblico, salvo che nelle aree all'uopo attrezzate.

E' comunque vietato bagnare il suolo pubblico in caso di temperature sottozero a causa del formarsi di gelo.

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

La violazione di quanto sopra indicato comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO V: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 31 Occupazioni abusive di suolo pubblico**

Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale, anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di preservare i diritti di terzi e mantenere accessibili le aree alle persone con disabilità motorie non creando ostacoli ai portatori di disabilità visive, di



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi nonché di provvedere alla pulizia, al decoro e vivibilità dell'area occupata e degli spazi ad essa adiacenti come indicato nelle norme del presente regolamento.

Quando l'occupazione abusiva sia ricondotta a cose, oggetti e/o attrezzature mobili, che non vengono immediatamente rimosse, ciò comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

#### **Art 32 Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Le operazioni di carico e scarico delle merci che non possono essere effettuate negli spazi a ciò destinati ma richiedono l'occupazione di altre porzioni di suolo pubblico sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Locale, il quale può subordinarla all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 33 Modalità di esposizione di merci, oggetti e attrezzature fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica**

A prescindere da regolare e apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve, comunque, costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.

Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.

E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

#### **Art. 34 Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e in prossimità di curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo se conforme ai limiti e alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione.

#### **TITOLO VI: VARIE**

#### **Art. 35 Esposizione di Bandiere e contrassegni del Comune**

Fatte salve le specifiche norme in materia e le disposizioni del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, le bandiere, i vessilli e/o il Gonfalone dell'Ente e/o del Corpo di Polizia Locale devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, salvo autorizzazione espressa da parte dell'Ente.

#### **Art. 36 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.



## CITTÀ DI BIELLA

### MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

~ ~ ~ ~ ~

#### **Art. 37 Artisti di strada**

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è in ogni caso vietata:

- 1) davanti all'entrata di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- 2) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- 3) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse.

I musicisti ovvero coloro che utilizzano strumenti che producono suoni, frastuoni o rumori non possono esercitare la propria attività per oltre 1 ora nello stesso luogo, dovendosi spostare di almeno 50 metri dalla postazione precedente.

La violazione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione dell'attività non consentita.

#### **Art. 38 Targhetta dell'amministratore di condominio**

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

Le violazioni di cui ai commi 1° comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

### **TITOLO VII: NORME FINALI**

#### **Art. 39 Abrogazioni**

In ossequio al criterio di cronologia delle norme, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni dei Regolamenti del Comune di Biella con esso contrastanti.